



COMUNE DI BOVA MARINA
CITTA' METROPOLITANA di REGGIO CALABRIA
protocollo.bovamarina@asmepec.it

ORDINANZA

N. 27

05/07/2019

OGGETTO:

**DISCIPLINA ORARI DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE
CON DIFFUSIONE DI EMISSIONE SONORE ALL'ESTERNO NEL PERIODO
ESTIVO**

IL SINDACO

Premesso che il settore comprendente attività economiche e pubblici esercizi di somministrazione, ricettivi, compresi quelli balneari, e di intrattenimento rappresenta una realtà economica e sociale straordinariamente importante per l'offerta turistica e del divertimento del territorio comunale;

Dato atto che non è richiesta alcuna autorizzazione ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S. per lo svolgimento di piccoli trattenimenti complementari all'attività di somministrazione svolti nei pubblici esercizi (consistenti in musica di sottofondo, rappresentazioni musicali compresi concertini, piano bar, karaoke, dj set), purché non assumano la valenza imprenditoriale a scopo di lucro e non assumano le caratteristiche di pubblico spettacolo per come delineate dalla giurisprudenza e da specifiche indicazioni ministeriali,

Ritenuto necessario regolamentare l'attività e gli orari nei quali può essere consentita la diffusione della musica all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e degli altri locali pubblici nel periodo estivo, al fine di contemperare le esigenze dei titolari e degli avventori di tali locali con quelle di tutela della pubblica quiete, del riposo e della salute delle persone;

detta necessità scaturisce anche dalle segnalazioni di disturbo della quiete pubblica effettuate dai cittadini e dagli organi di controllo,

Vista la legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;

Visto il DPCM 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";

Visto il DPCM n. 215 del 16 aprile 1999, "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Visto l'art. 13, commi 2 e 3, della legge Regionale Calabria 19 ottobre 2009, n.34 il quale prevede che le emissioni sonore temporanee debbano cessare alle ore 24:00, ma prevede altresì, al comma 7, che il comune interessato possa autorizzare deroghe temporanee prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo;

Visto l'art. 50 del D. lgs. n. 267/2000;
Ravvisata, pertanto, la propria competenza in materia,

ORDINA

1) che, nell'intero territorio comunale i locali pubblici, a decorrere dal **08.07.2019** e sino al **30.09.2019**, non potranno diffondere né riprodurre all'esterno musica di qualsiasi natura con le seguenti distinzioni secondo la tipologia di locale:

- Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli inseriti in strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, nonché i circoli privati, dopo le ore 24.00, al lunedì al giovedì, dopo le ore 1.30 le notti di venerdì, sabato, festivi e prefestivi;
- Stabilimenti balneari dopo le ore 1.30, dal lunedì al sabato, festivi e prefestivi.

Nelle ore notturne, dalle ore 22,00 alle ore 1,30, le emissioni sonore non potranno superare i 40 db.

La presente sostituisce ogni precedente disposizione comunale con essa in contrasto.

AVVERTE

Che possono essere concesse deroghe alle disposizioni della presente ordinanza per manifestazioni pubbliche di forte richiamo organizzate dall'Amministrazione comunale o con il suo patrocinio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

A tutte le Forze dell'Ordine è demandato il compito di far rispettare il presente provvedimento.

Il Sindaco

(On. Saverio Zavettieri)

